

ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO SANITA' E SALUTE

ASSISTENZA TERRITORIALE, FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1504 in data 16-03-2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'AMMISSIONE DI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEGLI UFFICIALI MEDICI DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DEL TRIENNIO 2021/2024 FUORI DAL CONTINGENTE NUMERICO E SENZA BORSA DI STUDIO.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ASSISTENZA TERRITORIALE, FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'art. 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357, in data 14 dicembre 2020, e n. 110, in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 947, in data 29 luglio 2021, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della direttiva 2001/19/CE e, in particolare, gli articoli del Titolo IV, Capo I, concernenti la formazione specifica in medicina generale;

visto il decreto del Ministero della Salute in data 7 marzo 2006, recante “*Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*”;

visto l’art. 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*I medici della polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze*;

visto il decreto-legge n. 228, del 30 dicembre 2021 recante “*Disposizioni urgenti in termini legislativi*” e, in particolare, l’art. 23 che prevede che i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli Ufficiali medici delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, con almeno quattro anni di anzianità di servizio, sono ammessi, a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate, a tutti gli effetti, quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l’attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l’obbligo di frequenza dell’attività didattica di natura teorica;

dato atto che il Coordinamento Tecnico area Assistenza territoriale ha predisposto un documento riportante le indicazioni per l’iscrizione e la partecipazione dei medici di cui sopra al corso di formazione specifica in medicina generale e che tale documento è stato approvato dalla Commissione Salute in data 17 febbraio 2022;

vista la deliberazione della giunta regionale n. 1470, in data 15 novembre 2021, concernente l’approvazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di dieci medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021/2024 e dell’avviso pubblico per l’ammissione di due medici al corso medesimo tramite graduatoria riservata;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 257 in data 14 marzo 2022 recante “*Linee guida all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’organizzazione e il funzionamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006*” le quali, tra l’altro, precisano che le attività didattiche teoriche si svolgono presso le sedi della Regione Piemonte;

dato atto che, ai sensi delle normative sopra riportate, si ravvede la necessità di consentire ai medici di cui trattasi di accedere al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2021/2024;

ritenuto che i medici di cui trattasi ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2021/2024, fuori dal contingente numerico e senza borsa di studio, dovranno presentare domanda in carta semplice, secondo il fac-simile disponibile sul sito istituzionale della Regione, alla sezione sanità, in una sola Regione o Provincia autonoma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale regionale;

stabilito che le ore di attività pratica svolta dovranno essere certificate dal responsabile dell'amministrazione di appartenenza e trasmesse dallo stesso alla *segreteria del corso* dell'Azienda USL e che i medici in formazione dovranno seguire le lezioni di natura teorica secondo le indicazioni del *coordinatore del corso* e con le stesse modalità di frequenza previste per gli altri medici in formazione;

ritenuto, inoltre, che il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, per i medici di cui trattasi, avverrà a seguito di quanto previsto dal combinato disposto del d.lgs. 368/99 e del DM Salute del 7 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (superamento con esito positivo di tutte le fasi formative previste dal corso, predisposizione della tesi e discussione della stessa in sede di colloquio finale)

DECIDE

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'ammissione di medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2021/2024 fuori dal contingente numerico e senza borsa di studio;
- 2) di dare atto che i medici interessati dovranno presentare domanda di ammissione secondo il fac-simile pubblicato sul sito istituzionale regionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- 3) di stabilire che le ore di attività pratica svolta dovranno essere certificate dal responsabile dell'amministrazione di appartenenza e trasmesse dallo stesso alla *segreteria del corso* dell'Azienda USL e che i medici in formazione dovranno seguire le lezioni di natura teorica secondo le indicazioni del *coordinatore del corso* e con le stesse modalità di frequenza previste per gli altri medici in formazione;
- 4) di dare atto che gli oneri finanziari relativi all'organizzazione del corso sono a carico all'Azienda USL della Valle d'Aosta che vi provvede con il proprio bilancio nell'ambito del finanziamento regionale ordinario della spesa corrente per la garanzia dei LEA e che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- 5) di stabilire che il presente provvedimento dirigenziale sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'ESTENSORE
Cristina LUNARDI

IL DIRIGENTE
Claudio PERRATONE

CLAUDIO PERRATONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 18/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO